



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 – FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 50 del 10 Marzo 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 178/A** pubblicato dalla F.I.G.C. inerente il provvedimento di sospensione dei termini dei procedimenti di cui Titolo IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV, nonché al Titolo V, Capo II e al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 89** del 09.03.2020 pubblicato dal S.G.S. inerente la sospensione delle attività fino al 03 aprile 2020.

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 273** del 09.03.2020 pubblicato dalla L.N.D. inerente la sospensione delle attività fino al 03 aprile 2020.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 178/A

PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DI CUI TITOLO IV, CAPO I, CAPO II, CAPO III E CAPO IV, TITOLO V, CAPO II, NONCHÉ TITOLO III, CAPO I E CAPO II, SEZIONE II DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Il Presidente Federale

- visto il Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante *“misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- visto anche il Decreto legge n. 11 dell'8 marzo 2020 recante *“misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti in materia di giustizia”*;
- ritenuto necessario, nel rispetto delle richiamate disposizioni poste in essere a tutela della salute pubblica, attuare ogni misura idonea a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica anche nell'ambito della giustizia sportiva;
- visto l'art. 24 comma 3 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio

d e l i b e r a

di sospendere, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, sino alla data del 3 aprile 2020 tutti i termini per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti di cui al TITOLO IV, Capo I, Capo II, Capo III e Capo IV nonché al TITOLO V, Capo II del Codice di Giustizia Sportiva.

La sospensione si applica, altresì, ai procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale competente per le competizioni sportive organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte sportiva di appello a livello territoriale di cui al TITOLO III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva.

La sospensione non si applica ai termini previsti per lo svolgimento dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali delle Leghe Professionistiche, nonché dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale di cui al TITOLO III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva. Le udienze di tali procedimenti, ove possibile, si svolgeranno a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina



Stagione Sportiva 2019 – 2020

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 09/03/2020

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08 marzo 2020 relativo a Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, ai fini di tutelare tutti i tesserati che svolgono la propria attività a livello nazionale e territoriale, sentito il Presidente Federale, si decreta la **proroga della sospensione fino al 03 aprile 2020 su tutto il territorio nazionale** delle seguenti attività:

- a) Campionati Giovanili Nazionali (Under 18, Under 17, Under 16, Under 15 Serie A e B e Serie C, ivi compresi i Campionati Nazionali Femminili Under 15 e Under 17)
- b) Tornei Giovanili a carattere nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo Torneo U13 Élite, Torneo U13 PRO, Torneo U14 PRO, Torneo U12 Femminile, etc.)
- c) Attività organizzate direttamente dai Coordinamenti Regionali SGS (a titolo esemplificativo Centri Federali Territoriali, manifestazioni ed eventi, Selezioni territoriali, Corsi informativi e formativi, etc.)
- d) Attività di base ivi incluse le attività ludiche e motorie svolte presso i Centri di Base e le Scuole Calcio.
- e) Tornei e campionati giovanili di tipo agonistico o a cui possono partecipare atleti che necessitano della idoneità di tipo agonistico organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Per quanto attiene i Campionati Giovanili Nazionali di cui alla lettera **a)** si comunica che la data della ripresa dell'attività verrà comunque resa nota con almeno 10 giorni di preavviso al fine di garantirne l'organizzazione.

Pubblicato a Roma il 09/03/2020

IL SEGRETARIO

[Vito Di Gioia]

IL PRESIDENTE

[Vito Tisci]



COMUNICATO UFFICIALE N. 273 **Stagione Sportiva 2019/2020**

Si comunica che il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, riunitosi in data odierna:

- preso atto della situazione verificatasi a seguito dell'emergenza sanitaria in conseguenza del diffondersi del "Coronavirus" denominato COVID -19;
- tenuto conto di quanto previsto dal D.P.C.M. 8.3.2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 59 dello stesso 8.3.2020;
- rilevato che, oltre alle indicazioni contenute nel citato provvedimento, appare opportuno tener conto delle raccomandazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità circa la necessità di adottare comportamenti che siano tesi a limitare le occasioni di eventuale contagio, mantenendo tra l'altro una distanza interpersonale di almeno un metro;
- valutata la necessità di garantire in primo luogo la tutela della salute di tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati all'attività calcistica dilettantistica organizzata dalla L.N.D.;
- tenuto conto, altresì, dei provvedimenti che hanno determinato una limitazione anche della libera circolazione delle persone in alcune zone del territorio nazionale;

HA DELIBERATO

di sospendere, **con effetto immediato e sino a tutto il 3 Aprile 2020**, l'attività organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti sia a livello nazionale che territoriale. Inoltre, ha autorizzato sin da ora il Presidente della L.N.D. ad adottare eventuali provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali ulteriori indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie e, comunque, contenute in successivi provvedimenti legislativi.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 MARZO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)